

Alle Imprese Associate
Loro Sedi

Orio al Serio, 07 maggio 2020

CIRCOLARE: FIS 014.20

OGGETTO: DECRETI LEGGE CURA ITALIA E LIQUIDITÀ. CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON LE PRINCIPALI FAQ IN TEMA

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 11 del 6 maggio, che riassume le risposte ai principali quesiti che sono stati formulati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, su alcuni aspetti legati ai citati provvedimenti.

Nel rinviare alla lettura della nota dell'Agenzia (che, insieme al comunicato stampa, può essere prelevata da questo link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-06052020-decreto-cura-italia-e-decreto-liquidit%25c3%25a0>), riportiamo di seguito alcuni dei chiarimenti ivi contenuti.

La Circolare esamina, innanzitutto, le problematiche riguardanti la **sospensione dei termini degli adempimenti fiscali**, ai sensi dell'articolo 62 del "Decreto Cura Italia". Al riguardo viene chiarito che, tra gli adempimenti **sospesi fino al 31 Maggio** che possono essere effettuati entro il **30 giugno p.v.**, rientrano tra l'altro:

- la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la presentazione del modello TR;
- la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
- la presentazione dell'esterometro del primo trimestre 2020;
- la presentazione del modello EAS;
- la presentazione del modello INTRA 12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d'imposta e da agricoltori esonerati);

In particolare viene ricordato che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale. Inoltre, viene ribadito che è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Rimane ferma la possibilità, per il contribuente, di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.

Per quanto riguarda le **spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese**

Aderente a:

sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), **ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo**. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD "spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE". In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.

Quanto alle erogazioni liberali in denaro alla protezione civile per l'emergenza Covid-19, devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, oppure tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari; di conseguenza, la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Per beneficiare della detrazione, è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata, risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile tramite piattaforme di crowdfunding, i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestata l'operazione effettuata, dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

Sugli accordi di conciliazione a distanza, la circolare conferma l'opportunità di concluderli fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. A questo proposito, possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell'accordo conciliativo, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

Quanto alle istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, l'impugnazione rimane sospesa fino all'11 maggio, secondo quanto prevede il DL Liquidità. A questa sospensione, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione, e la sospensione del periodo feriale per le scadenze dei termini di ricorso che ricadono tra il 1° e il 31 agosto. Pertanto, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Altro chiarimento ha interessato il **premio di 100 euro netti previsto dall'art. 63 del decreto Cura Italia**, per i lavoratori dipendenti che abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, e con reddito complessivo nell'anno precedente **non superiore a 40.000 euro**. Proprio in merito alla determinazione di quest'ultimo requisito, la circolare evidenzia che occorre considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. Viene chiarito, inoltre, che il sostituto d'imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l'attività lavorativa all'estero.

Cordiali saluti.

Aderente a: